

ACCORDO QUADRO
PER LAVORI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO E ALLA SICUREZZA TERRITORIALE DELLE AREE
MONTANE DEL DEMANIO IDRICO E DI COMPETENZA DEL SETTORE
DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA - 2023-2026

CIG:

TRA

- l'Ing. Davide Parmeggiani, nato a Bologna (BO), il 27/10/1968, codice fiscale PRMDVD68R27A944I, nella sua qualità di Responsabile del Settore per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile del Distretto Reno, autorizzato con Determinazione del Direttore n. 1049 del 25/03/2022 e s.m.i. alla stipulazione dei contratti pubblici (di seguito per semplicità **“Stazione Appaltante”**, **“Amministrazione”** o **“Agenzia”**),

E

- _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____ dell'operatore economico _____, con sede legale in _____, _____ – CAP _____, C.F e Partita IVA _____, n. di iscrizione al Registro delle imprese c/o la _____, iscritta alla sezione _____ in data _____, con n. _____, (di seguito per semplicità **“Appaltatore”** o **“Aggiudicatario”**)

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la determinazione a contrarre per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto;

- il Responsabile Unico del Procedimento del presente Accordo Quadro è l'Ing Davide Parmeggiani;
- in data _____, giusto Prot. _____, è stato pubblicato il Bando per l'affidamento con procedura aperta del presente Accordo Quadro e la relativa documentazione di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ si è dichiarata l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito per semplicità "**Codice**") a _____, il quale ha ottenuto il punteggio post-riparametrazioni di ____ punti per la parte tecnica e di ____ punti per la parte economica avendo offerto un ribasso del ____% sull'attività riferita ai lavori e un ribasso del ____% sull'attività riferita ai servizi;
- con Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice;
- l'Appaltatore possiede l'Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. _____ (data scadenza _____) all'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da _____;
- l'Appaltatore possiede le seguenti Certificazioni di qualità:

_____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Valore della documentazione di gara e degli allegati, norme regolatrici e dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

1. La documentazione di gara, gli atti e i documenti richiamati nella medesima documentazione e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:
 - a) Offerta tecnica e offerta economica presentata in sede di gara;
 - b) Relazione Tecnico Illustrativa;
 - c) Capitolato Speciale di Accordo Quadro;
 - d) Disciplinare Tecnico e i relativi allegati;
 - e) Elenco Prezzi Unitari e relativo allegato (Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna - Annualità 2022” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 602 del 21 aprile 2022 pubblicata sul BURERT n. 115 del 22/04/2022);
 - f) Piano di Sicurezza e Coordinamento – documento Generale;
 - g) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali di Contratto;
 - h) Capitolato Tecnico Generale.
3. Sono esclusi dall’Accordo Quadro tutti gli elaborati non espressamente indicati.
4. In caso di contrasto tra il contenuto del presente Accordo Quadro ed il contenuto dei documenti richiamati nel presente articolo prevalgono le pattuizioni del presente Accordo Quadro.
5. Le Parti si impegnano comunque all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della normativa tecnica. Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, trovano applicazione le norme del Codice Civile.
6. L’Appaltatore è tenuto inoltre all’osservanza delle norme richiamate e delle obbligazioni

contenute:

- a) nel contratto applicativo relativo al singolo affidamento;
- b) nella documentazione tecnica relativa al singolo contratto applicativo;
- c) in tutti gli atti assunti dagli UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile: USTPC-BO, USTPC-RA e USTPC-FE (di seguito per semplicità “USTPC Distretto Reno”), fra cui il Piano del Servizio di Piena.

7. L'Appaltatore si impegna altresì ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto, nel pieno rispetto delle clausole di cui al “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 565 del 13 aprile 2022.

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono riportate dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico e nei relativi Allegati.
2. Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.
3. La Stazione appaltante ha la possibilità di affidare mediante il presente Accordo Quadro anche interventi rientranti nella programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché nei piani degli interventi urgenti, programmati con Decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato o soggetto responsabile, nonché interventi programmati attraverso Accordi di programma statali per l'attuazione dei quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario di Governo.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento e riqualificazione funzionale, da effettuare esclusivamente su richiesta specifica degli USTPC Distretto Reno e remunerati a misura sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara.

5. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle nuove opere che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio gestito.

Articolo 3 - Importo

1. L'importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro è pari ad euro _____ (_____/____), comprensivo di oneri della sicurezza, al netto di Iva.

2. I lavori sono costituiti da prestazioni da eseguire su richiesta specifica dell'Amministrazione e sono remunerati a misura con riferimento ai valori dell'Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara.

3. Per la costituzione del Sistema Informativo e di Gestione non è previsto alcun corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore.

4. L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto applicativo deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa. Gli oneri della sicurezza verranno analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Detti oneri della sicurezza, saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, per tale motivo l'Appaltatore rinuncia ad ogni pretesa in relazione a quanto non eseguito.

5. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda dei lavori richiesti all'Appaltatore.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro ha durata di 4 anni dalla stipula con possibilità di eventuale proroga tecnica nelle more dell'espletamento di nuova procedura ad evidenza pubblica per un nuovo affidamento dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro.

2. Le prestazioni non ancora eseguite alla data di scadenza del presente Accordo Quadro dovranno essere concluse entro le scadenze stabilite dai singoli contratti attuativi, che potranno anche essere successive al periodo di validità dell'Accordo Quadro.

3. Le Parti convengono che ove l'importo complessivo dei contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo stimato quadriennale dell'Accordo Quadro prima del suindicato termine di 4 anni, l'Accordo Quadro cesserà anticipatamente di produrre i propri effetti senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

4. Le Parti convengono altresì che il presente Accordo Quadro si intenderà comunque cessato alla scadenza del termine quadriennale di cui al comma 1, quand'anche l'importo delle prestazioni complessivamente affidate all'Appaltatore sia inferiore all'importo massimo stimato di cui al precedente art. 3.

5. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi o indennizzi nell'ipotesi in cui dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

6. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi.

7. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

Articolo 5 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione nei documenti contrattuali. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri specificamente indicati all'art. 16 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

2. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro è sempre e comunque effettuata a regola d'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione

Appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D. Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dai documenti di cui all'art. 1 del presente Accordo Quadro.

4. L'Appaltatore è unico responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa, imperizia o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori.

5. Le Parti concordano che tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del Capitolato Speciale di Accordo Quadro e del Disciplinare Tecnico trovano adeguata remunerazione nelle voci di Elenco Prezzi Unitari contrattuale.

Articolo 6 – Oneri a carico dell'Agenzia

1. L'Agenzia è tenuta a porre in essere tutte le attività volte a garantire una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

2. L'Agenzia provvede alla nomina del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti, del Responsabile dei Lavori e del/i Coordinatore/i della sicurezza.

TITOLO II

DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo le modalità stabilite dall'art. 34.3 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

2. L'Appaltatore assume ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti applicativi, come stabilito dall'art. 35 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

3. L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche

non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. In riferimento ai singoli contratti attuativi, ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP), eventuale, e il codice identificativo gara (CIG).

5. Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della L. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.

6. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Articolo 8 – Nuovi prezzi

1. Ove si verifichi in corso di esecuzione la necessità di eseguire prestazioni non previste nel presente Accordo Quadro, le Parti concordano che saranno determinati nuovi prezzi raggugliandoli a quelli di prestazioni analoghe che trovano già compiuta definizione nella documentazione contrattuale, ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data della presentazione dell'Offerta da parte dell'Appaltatore.

TITOLO III

VARIANTI E REVISIONE DEI PREZZI

Articolo 9 - Varianti

1. La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo non esaustivo, la Stazione Appaltante si riserva pertanto di:

a) escludere in tutto o in parte una o più opere idrauliche dall'oggetto delle prestazioni (con riferimento in particolare alle componenti di monitoraggio);

- b) aggiungere in tutto o in parte una o più opere idrauliche all'oggetto delle prestazioni (con riferimento in particolare alle componenti di monitoraggio);
- c) ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento.
3. Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di pubblico interesse e/o pubblica utilità, nei limiti che seguono:
- a) dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall'oggetto delle prestazioni;
- b) cessazione di utilizzo, o modificazione dell'utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili;
- c) qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.
4. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell'Accordo Quadro, o che si rivelassero necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per l'intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità o articolazione della prestazione.
5. Qualora l'estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle già oggetto del Disciplinare Tecnico, a queste saranno applicati i prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi, come risultanti a seguito dell'offerta economica presentata dall'Appaltatore e fatto salvo il meccanismo di revisione degli stessi di cui all'art. 10 del presente Accordo.
6. Qualora l'estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni non ricomprese tra quelle già oggetto del Disciplinare Tecnico, trova applicazione il meccanismo di determinazione dei nuovi prezzi di cui all'art. 8 del presente Accordo.

Articolo 10 – Revisione dei prezzi

1. In ragione della durata quadriennale del presente Accordo, le Parti convengono di introdurre meccanismi di revisione dei prezzi, come di seguito indicati.

2. Detti meccanismi di revisione trovano applicazione in relazione all'affidamento dei singoli contratti applicativi con riferimento alle variazioni di costo comprovate alla data di conclusione di tali contratti.

3. L'Agenzia si impegna ad adeguare i corrispettivi di cui all'elenco prezzi contrattuale secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici *pro tempore* vigenti.

Per Contratti Attuativi scaturenti dal presente Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, la revisione prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Fino all'individuazione di eventuali ulteriori categorie di indici, ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera, considerata la maggiore attinenza con la tipologia di lavorazioni in oggetto, si utilizza quale riferimento l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT relativo al costo costruzione di un tronco stradale, con base 2015.

La rivalutazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, si applica alla parte eccedente il 5 per cento della variazione stessa, assumendo quale base di riferimento il valore del medesimo indice sintetico relativo al mese di presentazione dell'offerta (precisare), nella misura del 80 per cento.

La revisione in aumento si attiva solo su istanza di parte e può essere richiesta una sola volta all'anno, a partire dal 2024, assumendo l'ultimo valore dell'indice pubblicato dall'ISTAT.

I maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi sono riconosciuti al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi e dalla compensazione di prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al presente articolo la Stazione Appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevidi nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

TITOLO IV

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Articolo 11 - Contratti applicativi

1. Le Parti stipulano i singoli contratti applicativi in forma di scrittura privata, oppure con contratto concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite successivi ordini di servizio e/o lavoro nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.

2. I singoli contratti sono regolati dal presente Accordo Quadro e dagli atti elencati all'art. 1 e devono essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo lavoro.

3. I lavori devono essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione Appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

4. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si vincola a sottoscrivere i contratti applicativi e all'esecuzione dei lavori, che saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante. L'Accordo Quadro non è fonte di obbligazione alcuna per la Stazione Appaltante, se non a seguito della eventuale stipulazione dei singoli contratti applicativi e in ragione del contenuto di questi.

5. Preliminarmente all'affidamento del singolo contratto applicativo, il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro invierà all'Appaltatore copia del relativo progetto approvato e ogni eventuale altra utile informazione alla buona esecuzione dei lavori previsti. Allo stesso tempo, o precedentemente, verrà richiesto all'Appaltatore di indicare la/e azienda/e esecutrice/i delle opere, ferma restando la possibilità per l'Appaltatore di revocare l'assegnazione effettuata e di riassegnare a diversa/e impresa/e in ogni momento, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, tempestivamente, e comunque entro il termine di 7 gg dalla comunicazione di cui al comma precedente, trasmetterà alla Stazione Appaltante l'indicazione della/le impresa/e esecutrice/i individuata/e per l'esecuzione di ciascun contratto attuativo e l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto per specifiche categorie di lavorazioni.

6. Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto applicativo e del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre a noli e trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento. Successivamente all'avvio dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati, salvo per quanto non fosse rilevabile al momento dell'accettazione dei lavori per i casi previsti per legge.

7. Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori prima della stipula dei singoli contratti applicativi, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa vantare ulteriori pretese in ragione dell'urgenza.

8. Qualora risultasse necessario, ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore. Sarà altresì soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto. In tali casi, l'Appaltatore è obbligato, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Articolo 12 - Subappalto, subcontratti e patto d'integrità

1. L'Appaltatore ha facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto dei singoli contratti applicativi, previa autorizzazione degli USTPC Distretto Reno e secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

3. L'autorizzazione da parte degli USTPC Distretto Reno all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle attività affidate a terzi.

4. Qualora le modalità di esecuzione dei lavori affidati in subappalto non dovessero essere ritenute soddisfacenti, l'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore,

al ricevimento della comunicazione di revoca, è obbligato all'allontanamento immediato del subappaltatore.

5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva nei confronti della propria controparte. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "*white list*"), ovvero ancora da diniego di iscrizione.

6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

7. L'Appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti apposite clausole inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

8. L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto sancito nel Patto d'integrità da lui sottoscritto, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale 565/2022 del 13/04/2022 ed è tenuto a sottoporre il medesimo agli eventuali subcontraenti, subappaltatori e ausiliari, esigendone l'accettazione.

Articolo 13 – Sospensione delle prestazioni

1. Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o totale delle prestazioni oggetto di un contratto applicativo, l'Amministrazione ha facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento. La sospensione delle prestazioni può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.

2. Al di fuori delle ipotesi di sospensione normativamente previste, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora le condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

3. L'Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

4. La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del singolo contratto applicativo per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Articolo 14 – Forza maggiore

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia omissis le cautele atte a evitarli.

2. I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

3. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

4. Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente clausola contrattuale:

- i danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisorie, materiali non ancora posti in opera;

- i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

Articolo 15 – Termini di ultimazione delle prestazioni e proroghe

1. In conformità a quanto stabilito all'art. 21 del Capitolato Speciale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre nei singoli contratti applicativi modifiche o proroghe dei termini contrattuali.
2. I lavori in corso alla data di scadenza del presente Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli ordini di lavoro e contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell'Accordo Quadro.
3. Le prestazioni oggetto dei contratti applicativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
4. Quando riterrà di aver portato a compimento le prestazioni, e comunque al termine di ogni periodo di pagamento periodico, l'Appaltatore sottometterà i risultati delle prestazioni all'eventuale verifica di regolarità. Qualora l'Amministrazione rilevasse errori o deficienze, l'Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all'Amministrazione per l'approvazione.
5. Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto, l'Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.

Articolo 16 – Verifica di conformità e collaudo

La verifica di conformità e le operazioni di collaudo relative alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono disciplinate dai singoli contratti applicativi in base alle relative prescrizioni normative.

TITOLO V

CESSIONI DEI CREDITI, VICENDE ESTINTIVE E MODIFICATIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. In conformità al vigente dato normativo, è vietata ogni cessione anche parziale del presente Accordo; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore può cedere il credito discendente dai contratti applicativi e vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 52/91. A tal fine, l'Appaltatore comunica preventivamente all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla cessione del credito
3. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva comunque di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte di crediti che verranno a maturazione. L'eventuale rifiuto deve essere notificato al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.
4. In ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Articolo 18 – Vicende soggettive dell'Appaltatore

1. Nel caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto a fallimento o altre procedure concorsuali, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela del proprio interesse, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia effettuato le comunicazioni previste dalla legge nei confronti della Stazione Appaltante

e non abbia adeguatamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto.

TITOLO VI

GARANZIE, PENALI E CONTENZIOSO

Articolo 19 - Garanzie

19.1 – Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice, presta apposita garanzia definitiva mediante fideiussione n. _____, emessa in _____, il _____ da _____ con sede legale in _____, _____, _ - C.F. /P. IVA n. _____, Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione _____.

2. L'importo di tale polizza, determinato ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice, ammonta a € _____ con l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice (_____).

3. La garanzia definitiva costituita all'atto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo in corso di esecuzione alla data di cessazione degli effetti del presente Accordo Quadro di cui all'art.4, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono

nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha, altresì, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

19.2 – Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti

1. Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di erogazione del saldo di ciascun contratto applicativo.
3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo delle ritenute di cui sopra.

Articolo 20 – Copertura assicurativa

1. L'Appaltatore si obbliga a costituire la garanzia di cui all'art. 103, c.7 del Codice in occasione di ogni contratto applicativo di lavori e prima dell'inizio dei lavori medesimi, sulla base dei massimali indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante, in conformità a quanto previsto dal Codice.

2. La polizza dovrà prevedere:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il l'Agencia STPC) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 5.000.000 per sinistro e prevedere, tra le altre condizioni, anche:

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Carrelli e Macchine Operatrici: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.

Installazione e/o Manutenzione: la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Danni a condutture ed impianti sotterranei: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni

tecniche e controlli. Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi.

Danni da furto: Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Inquinamento accidentale.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro ed euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

- Danno Biologico
- Danni non rientranti nella disciplina INAIL
- Clausola di Buona Fede INAIL
- Malattie professionali.

C) Polizze RCA veicoli: Inoltre, per tutti i veicoli soggetti alla disciplina del D.Lgs 209/2005, utilizzati nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto dovrà essere attivata copertura assicurativa RCA con un massimale non inferiore a € 10.000.000, ripartito in 8.500.000 per lesioni ed € 1.500.000 per danni a cose ed animali. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O e RCA non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di

esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

21 – Garanzia definitiva e copertura assicurativa dei contratti applicativi

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere in fase di stipula dei contratti attuativi per specifici appalti in cui l' USTPC Distretto Reno agisca per conto di altri soggetti, e di cui all'art. 2 comma 3 del presente contratto di Accordo Quadro, l'adeguamento del soggetto assicurato/garantito (Commissari delegati o Soggetti Responsabili per il superamento di situazioni emergenziali o Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, etc...).

Articolo 22 Contestazioni – contraddittorio

22.1 – Contestazioni

1. Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto applicativo e al Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro e debitamente documentate.

2. Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che origina la contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione che si intende contestare. La contestazione, ove non sia svolta immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi.

3. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini precedentemente indicati esso decade dal diritto di farle valere.

22.2 Contraddittorio

1. L'Amministrazione ha facoltà di aderire alla richiesta proveniente dall'Appaltatore di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi

durante l'esecuzione del presente Accordo; la medesima richiesta proveniente dall'Amministrazione è, invece, vincolante per l'Appaltatore.

2. In ogni caso, la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

3. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione gravano su quest'ultimo.

4. L'Appaltatore deve segnalare, puntualmente e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Articolo 23 – Riserve e reclami

Con riferimento ad eventuali riserve, si richiama quanto disposto dall'art. 21 del D.M. 49/2018, le Parti convengono che:

- a) L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL e/o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- b) Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- c) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

d) La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 24 – Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché l'applicazione delle penali illustrate nel Disciplinare Tecnico. Si rimanda al Capitolo 10 del Disciplinare Tecnico per la quantificazione delle penali.

2. Nel caso che uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione di cui all'art. 25.

In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Articolo 25 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi

1. L'Amministrazione risolve il presente Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge.

2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti applicativi, salvi casi di comprovata forza maggiore. Parimenti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione nel caso di inosservanza degli obblighi *ex lege* indicati nel Cap. 29.3 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

3. Ferma restando la risoluzione dei contratti applicativi derivata dalla risoluzione del presente Accordo, come indicato nei commi precedenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i singoli contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti agli interventi proposti dalla Stazione Appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
- nel caso previsto dall'art. 13 del presente Accordo Quadro;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo.

4. In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

5. L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti. Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà di disporre la risoluzione. Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna delle opere nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

6. L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento; comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino

alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Articolo 26 – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti applicativi

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, si riserva il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai singoli contratti applicativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un preavviso di almeno 20 giorni.

2. In caso di recesso da uno dei contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, il pagamento dei lavori eseguiti e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere o delle forniture non eseguite.

3. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

4. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

5. In caso di recesso dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al secondo capoverso del presente articolo con riferimento ai contratti applicativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall'Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto aggiudicatario, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 – Riservatezza

1. Tutti i documenti prodotti o realizzati dall'Appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore deve mantenere riservata e non può divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Accordo, qualsiasi informazione relativa all'Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione.
3. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione.
4. L'Appaltatore può citare nelle proprie referenze l'attività svolta per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l'Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, deve ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 28 – Ufficio titolare dei rapporti e comunicazioni tra Appaltatore e Amministrazione

1. In conformità alla vigente normativa di cui al D.Lgs 50/2016 e al D.M. 49/2018, l'Ufficio dell'Amministrazione titolare dei rapporti con l'Appaltatore è formato dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Territoriale, Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto applicativo, dal DEC / Direttore dei Lavori e da tutti i collaboratori da essi designati, con particolare riferimento alla sicurezza come previsto dal D.Lgs. n.81/08.
2. Per quanto riguarda nello specifico le attività di lavori, è di norma il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08, se in possesso dei requisiti di legge; in mancanza di tali

requisiti o dopo verifica dei carichi di lavoro, tali ruoli possono essere assegnati ad altro personale interno dell'Amministrazione o a personale esterno su specifico incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto applicativo. Tali figure fanno parte integrante dell'Ufficio dell'Amministrazione titolare dei rapporti con l'Appaltatore di cui al presente articolo.

3. L'Amministrazione comunica i nominativi delle persone incaricate a ricoprire la responsabilità di queste funzioni.

4. L'Appaltatore è tenuto a formulare a detto Ufficio tutte le comunicazioni contemplate dal rapporto contrattuale. Per parte sua, ogni comunicazione di competenza dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore è formulata a mezzo del medesimo Ufficio. Rimangono escluse tutte le notificazioni di eventuali atti giudiziari, ovvero le comunicazioni eseguite in relazione ad eventuali arbitrati.

5. L'Ufficio effettua le sue comunicazioni all'Appaltatore esclusivamente per iscritto. Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intenda avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dell'Ufficio, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell'appalto, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

6. L'Amministrazione comunica all'Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell'appalto, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Articolo 29 – Domicilio dell'appaltatore

1. L'USTPC Distretto Reno ha domicilio presso la sede di Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

2. Per tutti gli effetti del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio legale in _____, via _____ n. ____, PEC: _____. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'incarico di direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

5. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La D.L., previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio ovvero delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione delle persone autorizzate a riscuotere deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Articolo 30 – Rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

1. L'Appaltatore deve farsi rappresentare da soggetto munito dei poteri di rappresentanza.

2. Il Rappresentante dell'Appaltatore, qualora esterno all'organico dell'operatore economico, deve essere incaricato con procura speciale notarile.
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.
4. È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

Articolo 31 – Collegio consultivo tecnico

1. Ai sensi del DM n.12 del 17 gennaio 2022, il Collegio consultivo tecnico (in seguito "CCT") sarà istituito per i lavori il cui importo, con riferimento al valore del singolo contratto attuativo, sia pari o superiore alle soglie comunitarie indicate nell'art. 35 del Codice, al fine di risolvere le controversie che dovessero sorgere nella fase esecutiva dell'appalto.

Qualora ricorra il caso, la Stazione Appaltante provvede a costituire un CCT composto da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

2. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

3. Ciascuna parte provvede alla nomina di un esperto tra quelli inseriti nell'elenco di cui al comma precedente, lasciando ai membri indicati dalle Parti la nomina di un terzo esperto tra quelli inseriti nell'elenco, avente funzione di Presidente.

4. L'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

5. I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, secondo quanto previsto dalle Linee Guida Ministeriali vigenti. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, vale quanto previsto dalle stesse Linee Guida.

6. Gli oneri relativi al funzionamento del CCT sono a carico delle Parti in egual misura, a norma di legge. Le Parti convengono che le obbligazioni relative al pagamento del compenso dovuto ai componenti del CCT hanno natura parziaria, escludendo in radice ipotesi di responsabilità solidale o sussidiaria in caso di inadempimento di una delle Parti.

Articolo 32 – Foro competente - risoluzione bonaria delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. L'Appaltatore darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto applicativo di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le Parti nel corso dell'esecuzione o dell'interpretazione del singolo contratto applicativo, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori, almeno per un'attività, al 10% del relativo importo.

3. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un'idonea e analitica documentazione.

4. Entro venti giorni dal ricevimento, l'Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni l'Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento del singolo contratto applicativo, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le Parti entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione e

promuove in contraddittorio l'esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia. Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all'uopo le parti per un successivo incontro. Se nel corso dell'incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un'intesa, dell'accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi. Rimane fermo che l'obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere in via ordinaria.

**Articolo 33 – Richiamo alle norme legislative regolamentari in materia di
anticorruzione**

1. L'Appaltatore dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (e precisamente dal 28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo Decreto entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio se questi avevano esercitato nei confronti dell'aggiudicatario medesimo poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 34 – Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti
dell'aggiudicatario**

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la Stazione Appaltante o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione della Giunta n. 421/2014 e dal CCNL di comparto siglato in data 21/05/2018 consultabili e scaricabili dal sito internet della Regione Emilia Romagna e sul Profilo di Committenza della stessa. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della

reiterazione la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisce il contraddittorio.

Articolo 35 – Trattamento dei dati

1. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

2. L'Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l'incolumità di cose e persone.

3. L'Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

4. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Articolo 36 – Spese

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, nonché quelle relative all'eventuale registrazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Articolo 37 – Migliorie contenute nell'offerta tecnica.

[omissis]

Articolo 38 - Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel contratto e nel presente capitolato speciale d'appalto trovano applicazione le norme riportate all'inizio del presente capitolato, in particolare: D.gs.50/2016 e s.m.i., Legge n. 120/2020, NTC 2018, D.M. n. 49/2018, DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di appalti

pubblici, fra cui il DM 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP.", limitatamente agli articoli non abrogati, e in quanto compatibili le norme del Codice civile.

2. Nelle more della prossima emanazione del nuovo Codice dei Contratti, si rinvia a quanto sarà in esso previsto in materia di disposizioni transitorie e di coordinamento.

Articolo 39 - Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti ed è immediatamente efficace.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Per l'Agenzia | Per _____ |
| Ing. Davide Parmeggiani | _____ |
| <i>Firmato digitalmente</i> | <i>Firmato digitalmente</i> |

Le Parti approvano per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Per l'Agenzia | Per _____ |
| Ing. Davide Parmeggiani | _____ |
| <i>Firmato digitalmente</i> | <i>Firmato digitalmente</i> |